Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore AURELIO MIRONE

Seduta del 26/07/2018

FATTO

Il ricorrente afferma di essere erede dell'intestataria di un buono fruttifero postale, serie "P", del valore di Lire 1.000.000, emesso l'08.01.1986; e di aver denunciato, in seguito al decesso del dante causa, lo smarrimento del titolo presso l'Autorità competente.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo che il Collegio, condanni l'intermediario ad emettere un duplicato del titolo o a esibire l'originale.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente evidenziando che al tempo dell'emissione del buono (1986), la gestione dell'attività era basata esclusivamente su documentazione cartacea senza alcuna informatizzazione. Nel merito si oppone alle pretese del cliente, eccependo che a seguito della richiesta di duplicazione è stata eseguita una indagine nell'archivio informativo con esito negativo; che tale circostanza attesterebbe inequivocabilmente che il buono è stato rimborsato in data anteriore al 2000; che i BFP cartacei sono documenti di legittimazione, dunque, il diritto di credito in essi incorporato può essere fatto valere solo attraverso l'esibizione del documento cartaceo che li rappresenta.

Alla luce di quanto sopra l'intermediario chiede che il Collegio voglia rigettare il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La questione oggetto del presente ricorso concerne il diritto del ricorrente alla duplicazione di un buono fruttifero postale emesso nel 1986, dichiarato smarrito.

Preliminarmente si richiama l'orientamento espresso dal Collegio di Roma nella decisione n. 6508 del 2018: "*L'intermediario eccepisce che non sussistano i presupposti per la duplicazione, in quanto il titolo sarebbe stato riscosso. Giunge a tal conclusione dal fatto negativo dell'assenza nei propri archivi della cedola relativa al titolo.*

L'intermediario non assolve l'onere di fornire prova dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione per effetto dell'intervenuto pagamento. L'intermediario, infatti, si limita a riferire del mancato reperimento presso i propri uffici dei documenti atti a comprovare l'attuale sussistenza del debito senza fornire alcuna prova dell'avvenuta estinzione dello stesso a seguito dell'intervenuto pagamento. In tema possono ricordarsi le decisioni di questo Collegio (n. 5701 del 2016, n. 2610 del 2013) che, in caso analogo, hanno ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento precisando che gravava dunque sull'intermediario l'onere di fornire tale prova contraria dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione per effetto dell'avvenuto pagamento. Prova che non è stata fornita dall'intermediario, non potendosi ritenere tale la mera affermazione del fatto negativo del mancato reperimento, presso i propri uffici, dei documenti comprovanti l'attuale sussistenza del debito." (in tal senso, cfr. ABF Torino 3247/2018; ABF Milano 5842/2018; ABF Roma 14876/2017)

Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti, risulta quanto segue.

Risulta pacifico che il buono *de quo* sia stato emesso nel 1986 e che avesse durata trentennale. Ciò premesso, si rileva che sebbene il ricorrente richieda la duplicazione del buono ereditato dal suo dante causa e di cui aveva denunciato lo smarrimento, l'intermediario eccepisce unicamente l'avvenuto rimborso del buono. Tale circostanza sarebbe desumibile dal fatto che l'intermediario non ha rinvenuto presso i propri uffici traccia alcuna di tale buono, arrivando così alla conclusione per cui la relativa obbligazione sarebbe stata certamente estinta e il buono andato al macero.

Il mancato reperimento da parte dell'intermediario della documentazione relativa al buono fruttifero, in mancanza di altri elementi comprovanti l'avvenuto rimborso non può tuttavia considerarsi – alla luce della richiamata giurisprudenza – circostanza idonea a provare l'estinzione dell'obbligazione; e ciò anche in quanto, in caso di smarrimento del buono da parte dell'intermediario, quest'ultimo avrebbe dovuto sporgere quanto meno a sua volta regolare denuncia.

Alla luce di quanto sopra, e preso atto della mancata prova da parte dell'intermediario circa l'avvenuta estinzione del buono, si riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere la duplicazione dello stesso.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario consegni in favore del ricorrente un duplicato del titolo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI